



IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE NON FUNZIONA

La soluzione non è la chiamata diretta dei supplenti ma la continuità didattica, assicurata con la copertura delle cattedre libere con personale di ruolo

Organici stabili, continuità didattica, formazione del personale e un clima di collaborazione e fiducia: sono questi gli ingredienti di una scuola che funziona.

Negli ultimi 20 anni ogni nuovo ministro insediato a viale Trastevere ha inserito tra i primi provvedimenti varati una **riforma del reclutamento**: corsi a pagamento, specializzazioni a carico dello Stato, corsi annuali, triennali o biennali, SSIS, PAS, TFA e FIT, concorsi speciali, ordinari, riservati, straordinari e corsi concorsi. **Un sistema in rimaneggiamento permanente**, che non ha offerto certezze e percorsi lineari né ai giovani laureati né a chi, proprio a causa dei limiti del sistema stesso, ha accumulato anni e anni di precariato alle spalle.

I risultati sono sotto gli occhi di tutti, e come FLC li abbiamo puntualmente **denunciati**, con più del 50% di cattedre non assegnate ai ruoli e migliaia di posti in deroga sui quali da anni si avvicendano lavoratori precari.

Ora, affermare che la soluzione del problema sia la chiamata diretta dei supplenti significa dare una **rappresentazione sbagliata dei bisogni della scuola**, non realistica e ideologicamente orientata ad affermare un **modello aziendalistico**, a spese di quella trasparenza ed oggettività, che invece dovrebbe caratterizzare il sistema di reclutamento di un **settore pubblico** quale l'istruzione.

La conoscenza nel nostro Paese, e l'istruzione in particolare, negli anni della crisi economica è stata un settore da cui sono state **saccheggiate risorse nell'ordine di diversi miliardi di euro**.

Nel 2000 investivamo in istruzione il 4,71% del PIL, nel 2016 siamo arrivati al 3,9% e siamo al **terzultimo posto dei Paesi OCSE**.

La scuola negli ultimi 20 anni è stata anche al centro di una serie di provvedimenti tutti tesi ad affermare un **modello di conoscenza piegato alle logiche del mercato**, dove l'emancipazione, la crescita culturale ed educativa dei futuri cittadini è passata in secondo piano rispetto all'obiettivo di trasmettere competenze spendibili in modo immediato nel mercato del lavoro. A questo modello hanno fatto da corollario una serie di provvedimenti tutti tesi ad affermare un modello di **governance antidemocratica**: il tentativo di riforma degli organi collegiali in senso autoritario, la chiamata diretta dei docenti, il bonus del merito, la restrizione degli spazi di contrattazione, l'impossibilità per gli ATA di contrattare orari e organizzazione del lavoro. **Molti punti di eccellenza della scuola italiana sono stati sacrificati alla logica dei tagli**: il modulo, il tempo pieno, le attività laboratoriali, i tempi distesi della didattica, la continuità, il sostegno e l'inclusione degli studenti con disabilità.

Ma è chiaro che **in queste condizioni la scuola non può funzionare al meglio** delle proprie potenzialità: occorre continuità didattica, le cattedre libere vanno coperte assumendo personale di ruolo e non con la chiamata diretta dei supplenti, un modello già fallito che il CCNL ha superato. Con le nomine dalle graduatorie d'istituto quest'anno si sono dovuti coprire più di 100.000 posti vacanti, mentre le supplenze andrebbero ricondotte nell'ambito delle sostituzioni per assenze brevi e i posti disponibili andrebbero assegnati ai ruoli. Alla scuola serve formazione continua del personale e aggiornamento rivolto a tutte le professionalità, compresi gli ATA, che troppo spesso vengono dimenticati.

Bisogna smettere di attaccare la scuola e chi vi opera con un sistematico tentativo di delegittimazione sociale, gli effetti di queste politiche sono deleterie per l'educazione dei giovani. E occorre ricostruire un clima di fiducia e collaborazione, salvaguardando quell'essere della scuola "comunità che educa" e che cresce collettivamente nella realizzazione della funzione sociale che le assegna la Costituzione.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: BUSSETTI TAGLIA DI OLTRE LA METÀ ORE E FONDI (-56,5 MILIONI DI EURO)

La legge di Bilancio 2019 conferma il giro di vite sull'alternanza scuola lavoro. L'orario complessivo da destinare obbligatoriamente ai percorsi per le competenze trasversali (precedentemente di alternanza scuola-lavoro) nelle tre classi terminali dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado passano

- negli istituti professionali, da 400 ore nel triennio, a non meno di 180;
- negli istituti tecnici, da 400 ore nel triennio, a non meno di 150;
- nei licei, da 200 ore nel triennio, a non meno di 90.

Il taglio dei fondi

Inoltre, si prevede che le risorse finanziarie stanziata a copertura delle spese sostenute dalle scuole per i percorsi di alternanza, compresi gli oneri di funzionamento e quelli derivanti da spese aggiuntive destinate al personale, siano assegnate in ragione di tale orario minimo. Le scuole potranno svolgere i percorsi anche per un numero di ore superiore, purché nel limite delle risorse così assegnate oppure reperendo diversamente i necessari fondi.

IL GIORNALE DELLA FLC CGIL MONZA BRIANZA

*Mensile di informazione sindacale.
Viene inviato per e-mail a tutti gli iscritti e a tutte le scuole di
Monza Brianza e Milano.
Viene pubblicato sul sito www.flcmonza.it
Richiedilo ed invialo a tutti i tuoi contatti.*

Indice



Il reclutamento del personale non funziona	pag. 1	Concorso straord. Infanzia e Primaria: primi quesiti e risposte	pag. 3
Alternanza scuola-lavoro: Bussetti taglia ore e fondi	pag. 1	Scuole della Lombardia: fasce di complessità	pag. 4
D.d.L. di Bilancio: nella conoscenza investire meno	pag. 2	Esami di Stato: novità a.s. 2018/2019	pag. 5
D.d.L. di Bilancio: contenuti ispirati al risparmio	pag. 2	FIS e diritto d'informazione completa per le RSU e le OO.SS.	pag. 5
Sentenza Corte Costituz. su vertenza trattenuta 2%	pag. 2	Sedi e orari consulenza FLC Cgil a Monza e in Brianza	pag. 6

Pertanto, la norma comporta un risparmio di spesa, in considerazione della riduzione delle ore finanziate a carico dello Stato.

Il numero di studenti ai quali si applica l'obbligo di frequenza dei percorsi d'alternanza, nell'a.s. 2017/2018, è il seguente:

- professionali: 291.061
- tecnici: 471.155
- licei: 658.734

Moltiplicando tali consistenze per i nuovi orari, in rapporto con i precedenti, si riscontra una riduzione del 58,23 per cento nelle ore da finanziare, con conseguente riduzione nel fabbisogno di spesa di 56,52 milioni di euro a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 (su uno stanziamento di 97,05 milioni a regime). Ciò corrisponde a una riduzione di spesa di 56,52 milioni a decorrere dal 2019, tenuto conto che le risorse stanziare per il periodo settembre-dicembre 2018 sono state già erogate.

DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO: NELLA CONOSCENZA INVESTIRE ANCORA MENO

Il commento della FLC CGIL:

<http://www.flcgil.it/attualita/legge-di-bilancio-2019-governo-giallo-verde-conoscenza-costi-da-contenere.flc>

DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO: I CONTENUTI DELLA MANOVRA ISPIRATI AL RISPARMIO

<http://www.flcgil.it/files/pdf/20181114/scheda-flc-cgil-commento-analitico-legge-di-bilancio-2019.pdf>

Addio FIT: dopo il concorso solo un anno di «formazione e prova».

La logica del risparmio: non è più necessario remunerare i vincitori del concorso nei primi due anni del percorso in questione, né coprire i costi sostenuti dalle università per organizzarlo. Rimane, invece, necessario coprire i costi per l'organizzazione delle procedure concorsuali, stimati in una media di 13,426 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

Art. 58 – DDL Stabilità 2019 - Viene rivisto il sistema di reclutamento dei docenti della scuola secondaria di I e II grado previsto dal Dlgs 59/17:

- 1) Non più FIT, percorso triennale di specializzazione e tirocinio in servizio;
- 2) Abbreviazione dell'iter e concorsi, da bandire con cadenza biennale per tutti contingenti regionali di posti della scuola secondaria, ITP e posti di sostegno;
- 3) Possibilità di concorrere in un'unica regione e per una sola classe di concorso "distintamente" per il primo e secondo grado e per i posti di sostegno, a cui si accede se in possesso del titolo e della specializzazione;
- 4) I vincitori vengono assunti a tempo indeterminato e avviati all'anno di formazione e prova, che prevede una valutazione finale;
- 5) La conferma in ruolo impone la permanenza nella stessa scuola in cui è stato superato l'anno di prova per almeno altri 4 anni (cinque in tutto);
- 6) È prevista direttamente la titolarità di scuola;
- 7) Per coloro che negli ultimi 8 anni hanno acquisito almeno 3 annualità di servizio è riservato il 10% dei posti messi a bando;
- 8) Per i candidati con tre annualità di servizio negli ultimi otto anni non sono richiesti i 24 CFU e potranno concorrere in una delle classi di concorso in cui hanno lavorato almeno 1 anno;
- 9) Il concorso viene superato se si raggiunge in ogni prova una valutazione pari almeno a 7/10 ed ha valore abilitante.



D3images - Freepik.com

Kjpargeter - Freepik.com



CORTE COSTITUZIONALE – SENTENZA SU VERTENZA TRATTENUTA 2,5%: NON C'È VIOLAZIONE DELLA COSTITUZIONE

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 213 del 22.11.2018 ha dichiarato **non fondata la questione di legittimità costituzionale** sollevata dal Tribunale di Perugia in merito alla trattenuta del 2,5% della retribuzione dei lavoratori pubblici in regime di TFR.

In particolare, si segnala che la rivendicazione era stata avanzata da alcuni dipendenti della Provincia di Perugia, dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e del Comune di Bastia Umbra, i quali erano stati assunti dopo il 31.12.2000 e sin dall'inizio in regime di trattamento di fine rapporto (TFR).

I lavoratori avevano chiesto al giudice del lavoro di accertare la illegittimità della trattenuta del 2,5% operata dal datore di lavoro pubblico a carico della loro retribuzione lorda mensile.

Secondo il giudice remittente, la normativa intervenuta in materia avrebbe dovuto ritenersi incostituzionale in quanto lesiva degli artt. 3 e 36 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, intervenendo sul merito della vicenda, ha dichiarato la stessa non fondata. In particolare, a parere della Corte:

"Nella sede negoziale, nell'alveo delle indicazioni offerte dall'art. 26, comma 19, della legge n. 448 del 1998, sono state definite le misure atte a salvaguardare il principio dell'invarianza della retribuzione netta e a contemperare la tutela dei diritti retributivi e previdenziali dei lavoratori pubblici con la salvaguardia della sostenibilità del sistema complessivamente considerato".

"Quanto alla denunciata discriminazione dei lavoratori beneficiari del TFR – aggiunge la Corte – si deve osservare che l'eterogeneità della struttura, della base di calcolo e della disciplina dei regimi del TFR e del TFS, confermata anche dal laborioso processo di armonizzazione e dalla necessaria gradualità che lo ha governato, preclude la valutazione comparativa sollecitata dal rimettente. Non sussiste, pertanto, la violazione dell'art. 3 Cost., prospettata dal rimettente".

Le conseguenze di tale pronuncia sono inevitabili e saranno destinate ad incidere negativamente anche sulle cause attualmente in corso promosse dagli Uffici Legali a livello territoriale.

La FLC CGIL Nazionale, con l'ausilio del proprio Ufficio Legale, provvederà ad approfondire tutti gli aspetti della vicenda nonché a valutare la possibilità di eventuali ulteriori azioni in proposito.

CONCORSO STRAORDINARIO INFANZIA E PRIMARIA: PRIMI QUESITI E RISPOSTE

MIUR – FAQ: <http://www.miur.gov.it/web/guest/concorso-infanzia-primaria/faq>

Quesito:

L'invio della domanda in formato cartaceo con raccomandata A/R all'Ufficio Scolastico Regionale della regione dove si intende sostenere la prova o presso la sede centrale del Ministero ha lo stesso valore dell'invio tramite Polis?

Risposta:

No. L'inoltro telematico della domanda di partecipazione attraverso il sistema informativo POLIS costituisce modalità esclusiva di partecipazione alla procedura concorsuale. Come chiarito nel bando, le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.



Dashu83 - Freepik.com

Commento: In base al bando l'unico mezzo con cui si può validamente inoltrare la domanda di partecipazione al concorso straordinario è quello telematico, attraverso il sistema informativo POLIS. Non sarà ritenuta valida la presentazione di domande via PEC o raccomandata A/R.

Tuttavia può accadere che per qualche ragione il candidato non riesca ad effettuare l'inoltro telematico o l'inserimento della domanda. In questo caso è opportuno rivolgersi alle nostre sedi, per valutare quali possono essere i motivi di impedimento. Una volta escluso il mero errore materiale, con l'eventuale supporto dei consulenti legali, è necessario valutare se non si ravvisi la necessità di attivare procedure cautelative.

Abbiamo chiesto al MIUR di chiarire cosa succede in caso di blocco persistente del sistema informativo.

Quesito:

Perché nella mail pervenuta da Istanze on line si parla di domanda "inoltrata per convalida"?

Risposta:

Ferma restando la possibilità di controllo e verifica sul contenuto della domanda prodotta dal candidato da parte dell'USR responsabile della procedura (art. 3 comma 4 del bando), il processo di verifica del possesso dei titoli di accesso prevede che siano considerati tecnicamente convalidati i titoli (culturali e di servizio) per cui l'aspirante risulta inserito negli archivi del sistema informativo del MIUR.

Se "sconosciuto" al sistema, il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei titoli di abilitazione/specializzazione e di servizio richiesti per partecipare al concorso. Tali dichiarazioni dovranno essere successivamente verificate per la convalida dall'USR responsabile della procedura concorsuale.

Le domande trasmesse tramite le Istanze on line del MIUR, pertanto, possono avere i seguenti due stati della domanda:

- domanda "inoltrata", se quanto dichiarato dal candidato nell'istanza di partecipazione (titoli di abilitazione/specializzazione/servizio) coincide con i dati del docente già acquisiti al sistema informativo e presenti nella banca dati del Miur (validazione tecnica della domanda, suscettibile di controllo successivo da parte dell'USR responsabile della procedura);
- domanda "inoltrata per convalida", qualora questa corrispondenza 'tecnica' tra quanto dichiarato dal candidato e i dati presenti a sistema non vi sia. In tal caso, il controllo sarà a cura dell'USR responsabile della procedura (validazione amministrativa da parte dell'USR).

L'ulteriore verifica e validazione da parte dell'USR competente avviene per esempio nei seguenti casi:

- candidati per il posto di sostegno che conseguano la specializzazione entro il primo dicembre 2018 (candidati inclusi con riserva);
- candidati per posto comune o di sostegno i cui titoli di accesso non risultano, in tutto o in parte, già acquisiti al sistema informativo e ai quali il sistema abbia chiesto di autocertificarne il possesso tramite la compilazione di sezioni dedicate sul modello di istanza presente su POLIS;
- candidati per posto comune o di sostegno che siano in attesa del documento di riconoscimento del titolo conseguito all'estero e per il quale, entro la data termine per l'inoltro della domanda, abbiano prodotto domanda alla Direzione Generale Ordinamenti Scolastici (candidati inclusi con riserva).

Quesito:

Un docente di ruolo, in possesso dei requisiti di servizio richiesti, può dichiarare il servizio prestato con un'unica data di inizio e di fine?

Risposta:

No, i servizi devono essere dichiarati per singolo anno scolastico anche se il servizio di ruolo non si è interrotto.

Quesito:

Il Bando prevede il pagamento di un contributo di segreteria di 10 euro. Chi partecipa per diverse tipologie di posto o per la stessa tipologia di posto, nei due gradi di scuola considerati, come deve effettuare il pagamento?

Risposta:

Il pagamento deve essere effettuato distintamente per ogni procedura a cui si partecipa. Quindi, se si partecipa per più tipologie di posto o gradi di scuola, il pagamento deve essere effettuato per ciascuna tipologia di posto/grado di scuola per cui si concorre. È possibile effettuare più pagamenti in un'unica soluzione. Il pagamento deve essere effettuato solo attraverso bonifico bancario sul conto intestato a: Sezione di Tesoreria 348 Roma succursale IT28S0100003245348013241000 Causale: «regione – grado di scuola/tipologia di posto – nome e cognome – codice fiscale del candidato» e dichiarato al momento della presentazione della domanda tramite il sistema POLIS.

Quesito:

Il servizio, che è stato prestato in una scuola dell'infanzia paritaria, integra le due annualità, anche non continuative, previste dal bando come requisito di partecipazione?

Risposta:

No. Il servizio utile ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione è esclusivamente quello svolto presso scuole primarie o dell'infanzia statali, come docente di posto comune o di sostegno, nel periodo compreso tra l'anno scolastico 2010/11 e l'anno scolastico 2017/18.

Quesito:

Come si calcola l'annualità di servizio?

Risposta:

Ai fini del calcolo dell'annualità è valido il servizio di almeno 180 giorni (anche non continuativi) prestato nello stesso anno scolastico ovvero il servizio prestato dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, anche se svolto in parte su sostegno e in parte su posto comune, purché nello stesso grado di scuola.

Quesito:

Cosa si intende per servizio specifico?

Risposta:

Con l'espressione *servizio specifico*, ai fini del concorso straordinario, si intende quello prestato nello stesso grado di istruzione.



Freepik.com

Ad esempio, il candidato, che abbia prestato un anno scolastico di servizio su posto comune della scuola primaria e un altro anno scolastico su posto di sostegno sempre della scuola primaria, potrà presentare domanda di partecipazione al concorso in quanto risulta soddisfatto il requisito delle due annualità di servizio specifico.

Viceversa, non assolve al requisito richiesto il candidato che abbia maturato le due annualità di servizio con un anno nella scuola dell'infanzia ed un anno nella scuola primaria.

Quesito:

È valido il servizio prestato in scuole diverse nello stesso anno scolastico?

Risposta:

Sì, purché il servizio sia stato prestato nello stesso grado di istruzione (solo infanzia/solo primaria).

Quesito:

È valido il servizio prestato con un contratto sino all'avente diritto trasformato in altro contratto fino al 30/06 o 31/08?

Risposta:

Sì, certo.

Quesito:

I diversi periodi di servizio prestato nello stesso anno scolastico come docente a tempo determinato nella scuola primaria/dell'infanzia come vanno dichiarati?

Risposta:

Nel caso di servizi non di ruolo che si sovrappongono, si possono presentare 3 situazioni:

- i due servizi coincidono completamente: in questo caso deve essere dichiarato solo uno dei servizi;
- un servizio è completamente incluso in un altro: in questo caso deve essere dichiarato il periodo di servizio più ampio;
- i due servizi si sovrappongono solo per un periodo: in questo caso deve essere dichiarato un unico periodo di servizio indicando come data di inizio quella del servizio che inizia prima e come data finale quella del servizio che termina dopo.

Quesito:

Come vengono compilate e utilizzate le graduatorie del concorso straordinario?

Risposta:

Le Graduatorie di merito straordinarie regionali verranno compilate tenendo conto della valutazione della prova orale e dei titoli.

Ciascuna graduatoria comprenderà tutti i candidati ammessi alle distinte procedure concorsuali.

Le graduatorie annualmente verranno utilizzate ai fini delle immissioni in ruolo sino al loro esaurimento.

Quesito:

Sono previste penalizzazioni per chi non accettasse l'immissione in ruolo dalle Graduatorie di Merito del concorso straordinario?

Risposta:

I docenti che rifiutino l'immissione in ruolo da GMR non subiranno altra penalizzazione che la cancellazione dalla stessa graduatoria e non da altre in cui sono inseriti.

Quesito:

Per concorrere su posti di sostegno è richiesta la specializzazione?

Risposta:

Per le procedure per i posti di sostegno su infanzia e primaria, è richiesto anche il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. Per i titoli conseguiti all'estero la domanda di riconoscimento dovrà essere inoltrata al MIUR entro i termini di scadenza previsti per la presentazione della domanda e comporterà l'ammissione con riserva.

Quesito:

Come si effettua la domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero?

Risposta:

Dal 24 ottobre 2018 il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero non avviene più tramite presentazione di istanza cartacea, bensì attraverso la nuova procedura *on line*, a cui si accede attraverso la piattaforma Riconoscimento Professione Docente: <http://www.miur.gov.it/web/guest/riconoscimento-professione-docente>. Solo per coloro che hanno già presentato la richiesta di riconoscimento entro e non oltre il 23 ottobre 2018 e che risulta agli atti dell'Ufficio, la procedura resterà invariata e sarà evasa secondo la precedente modalità. Per chi ha già presentato istanza di riconoscimento del titolo entro il 23 ottobre, secondo le precedenti modalità di inoltro cartaceo, non è consentito un ulteriore invio *on line* tramite la gestione informatizzata.

Approfondimento sui progetti "Diritti a Scuola" e "Tutti a Iscol@":

Abbiamo chiesto all'Amministrazione di pronunciarsi sulla validità dei servizi svolti nell'ambito dei progetti regionali convenzionati con il MIUR, così detti *salvaprecari*, come il progetto "Diritti a Scuola" della Puglia o "Tutti a Iscol@" della Sardegna.

Ad oggi il MIUR non ha fornito una risposta su questo argomento, noi comunque riteniamo opportuno che i lavoratori interessati producano domanda di partecipazione, specificando nella sezione delle note che il servizio dichiarato afferisce i seguenti progetti.

Approfondimento sul servizio svolto su religione cattolica/materia alternativa:

Abbiamo chiesto all'Amministrazione di pronunciarsi sulla validità dei servizi svolti sull'insegnamento della religione cattolica o sull'insegnamento della materia alternativa, ma ad oggi il MIUR non ha fornito una risposta su questo argomento.

SCUOLE DI LOMBARDIA: FASCE DI COMPLESSITÀ

<http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20181126decr6437/>

MONZA E BRIANZA: la scuola più complessa del 2017/2018 risulta l'IIS "Mosè Bianchi" di Monza. La scuola meno complessa risulta il Liceo Classico "Bartolomeo Zucchi" di Monza.

ESAMI DI STATO: Novità a.s. 2018/2019**Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione a.s. 2018/2019 D.M. 769 del 26 Novembre 2018**

Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte" e "Griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi" per gli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione

Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado – anno scolastico 2018/2019

Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado - anno scolastico 2018/2019- Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.
(Prot. n. 17676 del 12-10-2018)

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/index.shtml

DIRITTO DI INFORMAZIONE COMPLETA: NOMI, CIFRE E DOCUMENTI DEL FIS VANNO CONSEGNATI ALLA RSU E ALLE OO. SS.

Consiglio di Stato - Sezione VI - Sentenza 20 luglio 2018, n. 4417

Stralcio dalla sentenza: "Ritenuto che il percorso ricostruttivo inerente alla interpretazione delle norme applicabili al caso di specie proposto dalla parte appellante si presta ad essere condiviso in quanto:

- nella presente controversia in materia di accesso documentale, oltre alle disposizioni generali disciplinanti l'istituto giuridico in questione e contenute nel titolo V della l. 241/1990, trovano specifica applicazione le disposizioni recate dall'art. 6, comma 2, lett. n) e o) del CCNL Comparto Scuola;

- l'art. 6 del citato CCNL deve essere scrutinato nella sua interezza. Esso è inserito nell'ambito del Capo II del CCNL dedicato alle "relazioni sindacali" in materia di "relazioni al livello di istituzione scolastica". Nel dettaglio e testualmente la norma: a) al comma 1 stabilisce che le relazioni sindacali nell'ambito di ciascun istituto scolastico "si svolgono con le modalità previste dal presente articolo"; b) al comma 2 elenca le "materie di informazione preventiva annuale" ed indica quelle oggetto di contrattazione integrativa, puntualizzando le modalità di sviluppo, anche temporale, del procedimento di formazione dell'accordo di contrattazione integrativa su dette materie e raccomandando in particolare alla lett. l) "i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari"; c) ancora al comma 2 definisce il complesso dei dati oggetto "di informazione successiva" ed in particolare: 1) alla lett. n) i "nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto; 2) alla lett. o) quelli inerenti alla "verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse"; 3) al comma 3 assicura che tali informazioni saranno "fornite nel corso di appositi incontri, unitamente alla relativa documentazione";

- dalla lettura delle suindicate norme contrattuali appare evidente che le organizzazioni sindacali siano parte del complesso procedimento di formazione del Fondo di istituto nonché di accesso allo stesso da parte dei lavoratori e di ripartizione delle risorse finanziarie, di talché, già solo per questo motivo, sia in corrispondenza con le disposizioni che regolano detto procedimento [nell'art. 6, comma 2, lett. n) e o)] sia con le regole generali contenute nella l. 241/1990 (anche con riferimento all'art. 10 della legge, che dispone in materia di diritti dei partecipanti al procedimento), ... hanno diritto a conoscere, acquisendone la copia, tutti i documenti (e le informazioni in esso contenute) delle procedure di formazione, accesso, ripartizione e distribuzione delle somme contenute nel fondo, **senza necessità di alcuna riduzione della massa documentale o di informazioni contenute in ciascun documento, trattandosi di un accesso partecipativo e non solo conoscitivo, "la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici" (art. 24, comma 7, primo periodo, l. 241/1990), vale a dire gli interessi dei quali il sindacato è portatore sia quale ente esponenziale dei lavoratori iscritti sia quale soggetto coinvolto nel procedimento di formazione e di distribuzione delle risorse del Fondo di istituto;**

- oltre a ciò per consentire una concreta ed effettiva "verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse" (comma 2, lett. o) non può immaginarsi che sia consentito di ostacolare l'organizzazione sindacale che ha partecipato al procedimento (anche di stesura delle clausole di contrattazione integrativa) nell'acquisizione di ogni informazione utile e, quindi, anche riferita alla posizione del singolo dipendente che ha ricevuto incarichi per i quali sia stato previsto un compenso a carico del Fondo di istituto, diversamente opinando si svilirebbe il ruolo di controllore della gestione del Fondo attribuito dal CCNL all'organizzazione sindacale, secondo i criteri condivisi con l'istituto scolastico nell'ambito del procedimento di formazione del Fondo di istituto;

- né può trovare ostacolo alla completa *discovery* documentale in favore dell'organizzazione sindacale la presenza dei nomi dei lavoratori coinvolti

...non per questo il diritto alla riservatezza dei dati riferiti ai lavoratori resterà senza difese dinanzi all'accesso dell'organizzazione sindacale, atteso che su quest'ultima graverà l'obbligo, fino ad ora proprio dell'istituto scolastico che custodiva la documentazione richiesta, di non divulgare il contenuto di detta documentazione, se non nelle sedi istituzionali e laddove "strettamente indispensabile" (art. 24, comma 7, ultimo periodo, l. 241/1990) e di non utilizzarlo per scopi diversi da quelli propri della *mission* dell'organizzazione sindacale, puntualizzati nel relativo Statuto, pena l'assunzione delle conseguenti responsabilità, anche molto gravi, che l'ordinamento fa discendere dall'illecito trattamento dei dati contenuti nella documentazione acquisita per il tramite del positivo esercizio del diritto di accesso documentale".

Nota Bene: La RSU e le OO. SS. possono pubblicare all'albo sindacale tutto.

**Iscrizioni alla FLC CGIL**

Scarica il [modulo](#) e inviacelo compilato in ogni sua parte.
Ci metteremo al più presto in contatto con te.
L'iscrizione dei **supplenti del preside pagati dalla scuola** deve essere fatta direttamente in sede.

Visita il nostro Sito Internet: www.flcmonza.it

Troverai notizie sindacali in tempo reale di rilevanza locale e nazionale, documenti e informazioni sul tuo lavoro fornite dagli Uffici scolastici di Milano e Regionale e molto altro ancora.

FLC CGIL MONZA BRIANZA

Federazione Lavoratori della Conoscenza

Scuola – Università – Ricerca – Afam - Formazione Professionale
Via Premuda 17 - 20900 Monza - Tel. 039 2731217 - Fax 039737068
sito: www.flcmonza.it - e-mail: monza@flcgil.it

CONSULENZA
SOLO PER ISCRITTI E SU APPUNTAMENTO

MONZA – Via Premuda 17

Tel. 039 2731.217

Consulenza ordinaria

lunedì, mercoledì, venerdì 15.00 - 17.30

Pensioni-previdenza-carriera-stipendio martedì 15.00 - 17.30

Ufficio Vertenze e Legale

mercoledì 16.00 - 18.00

Sportello RSU e delegati

giovedì 15.00 -18.00 su appuntamento col Segretario

Informazioni telefoniche brevi

Tel. 039 2731.217

lunedì, mercoledì, venerdì 17.00 -18.00

CARATE BRIANZA – Via Cusani 77

tel. 039 2731.420 (prenotazione e informazioni)

consulenza ordinaria: giovedì 15.00 - 17.30

CESANO MADERNO – Corso Libertà 70

tel. 039 2731.460-1 (prenotazione e informazioni)

consulenza ordinaria: giovedì 15.00 - 17.30

DESIO – Via Fratelli Cervi 25

tel. 039 2731.490 (prenotazione e informazioni)

consulenza ordinaria: giovedì 15.00 - 17.30

LIMBIATE – Piazza Aldo Moro 1

tel. 039 2731.550 (per prenotare: 039 2731217)

consulenza ordinaria: lunedì 15.00 - 17.30

previdenza-stipendio: giovedì 15.00 - 17.30

VIMERCATE – Piazza Marconi 7

tel. 039 2731.680 (prenotazione e informazioni)

consulenza ordinaria: giovedì 15.00 - 17.30